



CITTA' DI TRAPANI

**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
SERVIZIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 190 DEL 25/11/2013)

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2	Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, esenzioni e riduzioni.....	pag. 2
Art. 3	Misura dell'imposta	pag. 3
Art. 4	Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente	pag. 3
Art. 5	Obblighi del gestore della struttura ricettiva	pag. 4
Art. 6	Attività di controllo	pag. 4
Art. 7	Gettito dell'imposta	pag. 5
Art. 8	Obbligo di informazione	pag. 5
Art. 9	Riscossione coattiva	pag. 5
Art. 10	Rimborsi	pag. 5
Art. 11	Funzionario Responsabile dell'Imposta	pag. 5
Art. 12	Entrata in vigore	pag. 5
Allegati:		
-	Modulo A	pag. 7
-	Modulo B	pag. 8

Art. 1

Oggetto del regolamento e istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 44 del 15/12/1997 e disciplina l'Imposta di Soggiorno;
2. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23

Art. 2

Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, esenzioni e riduzioni

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani.
2. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Trapani.
3. Sono esenti da imposta:
 - a. i minori di anni 10;
 - b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Trapani;
 - c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
 - d. i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92;
 - e. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f. entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
 - g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;
 - h. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali;
 - i. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - l. volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
 - m. partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione Comunale di Trapani;
 - n. componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Trapani;
 - o. coloro che soggiornano nei periodi dal 10 gennaio al 20 marzo e dal 1 novembre al 20 dicembre. L'esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.

Le esenzioni di cui ai punti m ed n è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.

4. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:
- Partecipanti a gite scolastiche;
 - Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
 - Componenti di gruppi sportivi.

Art. 3 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata – in base all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011- secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva.
2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), relativo al singolo pernottamento di 1 persona:
 - a) fascia da €1,00 a €35,00;
 - b) fascia da € 35,01 a €70,00;
 - c) fascia oltre € 70,00

La misura dell'imposta associata alle fasce di prezzo di cui sopra è modificabile con apposito atto della Giunta comunale, nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

Art. 4 Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo (modulo A, allegato a questo Regolamento). Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00, prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sez.I e II, della legge n. 689/81.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della Legge n. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13 del D.Lgs. n. 471/97).
4. In caso di contenzioso è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.
5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di compilare e sottoscrivere il modulo "Dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno" (Modulo A) il gestore della struttura ricettiva dandone comunicazione al Comune di Trapani ed è sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Art. 5
Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine, il gestore è tenuto a:
 - a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
 - b) trasmettere al Comune, su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, sino alla definizione di apposita procedura telematica da parte dell'Amministrazione comunale, una dichiarazione periodica in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La dichiarazione, ovvero l'alternativa trasmissione di dati non appena definita dall'Amministrazione, deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo periodo. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

I periodi oggetto di dichiarazione, fermo restando l'esenzione prevista all'art. 2, comma 3, lettera o, sono i seguenti:

- 01 gennaio - 31 maggio;
- 01 giugno - 31 agosto;
- 01 settembre - 31 dicembre.

- c) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine del periodo di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel periodo oggetto di dichiarazione o di flusso, su apposito conto corrente postale e/o con le altre modalità di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
 - d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo allegato a questo regolamento e trasmetterlo – entro 3 giorni lavorativi - all'Ufficio Tributi del Comune. A tal fine al presente regolamento sono allegati i relativi moduli: il modulo A è quello da far compilare all'ospite; il modulo B dovrà essere usato nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, perché in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sez. I e II, della legge n. 689/81.

Art. 6
Attività di controllo

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.
2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni periodiche (e relativi versamenti) effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicata all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 7
Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 8
Obbligo di informazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli anche in lingue veicolari (inglese, francese, tedesco, spagnolo), dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

Art. 9
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

Art. 11
Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Sono demandati alla Giunta Comunale le modalità e le forme di costituzione di un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

2. Al regolamento sono allegati i moduli da utilizzare in caso di omesso pagamento dell'imposta da parte dell'ospite (moduli A e B di cui all'art. 4, comma 2, ed art. 5, comma 2, lett. d).
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATI

